



LEGGE 26 febbraio 2004 n.28

REPUBBLICA DI SAN MARINO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO DEL TERRORISMO, DEL RICICLAGGIO DEL DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA ED ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 26 febbraio 2004.

TITOLO I

Disposizioni in materia di contrasto al terrorismo ed alla criminalità organizzata

Art. 1

1. Nel Codice Penale viene aggiunto il seguente articolo:

"Art. 337 bis

Associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale

1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni dirette a compiere atti violenti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, rivolti contro istituzioni o organismi pubblici o privati della Repubblica, di uno Stato estero o internazionali, è punito con la prigionia di sesto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.
2. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la prigionia di quarto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di terzo grado.
3. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, fornisce in qualsiasi forma assistenza od aiuto ai partecipanti alle associazioni di cui ai commi precedenti, è punito con la prigionia e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di secondo grado.
4. Non è punibile chi commette il fatto previsto dal terzo comma in favore di un prossimo congiunto."

Art. 2

1. Il primo comma dell'articolo 6 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"E' soggetto alle disposizioni del presente Codice chiunque commette fuori dal territorio dello Stato uno dei misfatti previsti dagli articoli: 170, 185, 196, 284, 285, 305, 305 bis, 324, 325, 326, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 337, 337 bis, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 400, 401, 403,

403 bis, 405."

Art. 3

1. Al terzo comma dell'articolo 8 del Codice Penale è aggiunto in fine il seguente periodo:

"In nessun caso possono considerarsi politici i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale."

Art. 4

1. Al primo comma dell'articolo 90 del Codice Penale è aggiunto il seguente punto:

"4) per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale."

Art. 5

1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 147 del Codice Penale sono sostituiti dai seguenti:

"In caso di condanna, è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il misfatto di cui all'articolo 199 bis nonché i misfatti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto. Ove non sia possibile la confisca, il giudice impone l'obbligo di pagare una somma in danaro pari al valore delle cose sopra indicate.

Le cose confiscate o le somme equivalenti ad esse sono devolute all'Erario o, se del caso, distrutte."

Art. 6

1. Per le indagini finanziarie in materia di misfatto di cui all'articolo 337 bis del Codice Penale, il Commissario della Legge si avvale della Divisione Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

TITOLO II

Integrazioni alla Legge 15 dicembre 1998 n.123

Art. 7

1. L'articolo 199 bis del Codice Penale è sostituito dal seguente articolo:

"Art. 199 bis

Riciclaggio

1. Commette il misfatto di riciclaggio chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, allo scopo di ostacolarne l'accertamento della provenienza, occulta, sostituisce, trasferisce, ovvero collabora o

s'intromette perché altri occulti, sostituisca o trasferisca denaro che sa ottenuto mediante un misfatto.

2. Commette altresì misfatto chiunque utilizza ovvero collabora o si intromette perché si utilizzi in attività economiche o finanziarie denaro che sa ottenuto mediante la commissione di un misfatto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del misfatto, da cui il denaro proviene, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale misfatto. Nel caso in cui il misfatto presupposto sia stato commesso all'estero, esso deve essere penalmente perseguibile e procedibile anche per l'ordinamento sammarinese.

4. Al denaro sono equiparati gli altri valori patrimoniali ed inoltre i documenti legali, gli atti, gli strumenti ed i titoli comprovanti diritti sui beni e valori predetti.".

Art. 8

1. All'articolo 8 della Legge 15 dicembre 1998 n.123, vengono aggiunti i seguenti commi:

"3. Gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di cui alla presente legge si applicano anche agli Uffici Postali ed alle seguenti attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri:

- a) recupero crediti per conto terzi;
- b) promotori finanziari e promotori assicurativi;
- c) agenzie di assicurazione;
- d) agenzie di affari in mediazione immobiliare;
- e) gestione di case da gioco e di giochi della sorte;
- f) custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori a mezzo di "guardie particolari giurate";
- g) esercizio di casa d'asta o galleria d'arte;
- h) commercio di cose antiche;
- i) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o d'investimento;
- j) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oggetti e pietre preziosi;
- k) nonché alle seguenti persone giuridiche o fisiche quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale:
 - 1. revisori, contabili esterni e consulenti tributari;
 - 2. notai, avvocati e altri liberi professionisti legali e commerciali, quando prestano la loro opera:
 - a. assistendo i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
 - i) l'acquisto e la vendita di beni immobili o imprese commerciali, industriali e di servizi;
 - ii) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti;
 - iii) l'apertura o la gestione di conti bancari, titoli al portatore e conti titoli;

iv) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

v) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, mandati fiduciari o strutture analoghe;

b. agendo in nome e per conto del loro cliente in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare.

4. Non sono tenuti all'osservanza degli obblighi previsti al comma terzo, i soggetti di cui ai punti k.1) e k.2) del medesimo comma con riferimento alle informazioni che essi ricevano da, o ottengono su, un loro cliente, nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale provvedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

5. La Divisione Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino emanerà disposizioni applicative degli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione per i soggetti di cui al precedente comma terzo."

-

-

Art. 9

1. Il punto b) dell'articolo 9 della Legge 15 dicembre 1998 n.123 viene sostituito dal seguente:

"b) violazione degli obblighi riguardanti la identificazione e/o registrazione da parte del personale dell'azienda di credito, del personale della società finanziaria, del personale degli Uffici Postali o da parte degli altri soggetti di cui all'articolo 8, comma terzo."

TITOLO III

Disposizioni in materia di abuso delle informazioni privilegiate

e aggioaggio sugli strumenti finanziari

Art. 10

1. Nel Codice Penale viene aggiunto il seguente articolo:

"Art. 305 bis

Abuso di informazioni privilegiate

1. È punito con la prigionia di secondo grado, con la multa a giorni di terzo grado e con l'interdizione di secondo grado dai pubblici uffici e dai diritti civili chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della partecipazione al capitale di una società, ovvero dell'esercizio di una funzione, anche pubblica, di una professione o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, anche per interposta persona, su strumenti finanziari avvalendosi delle informazioni medesime;

b) senza giustificato motivo, dà comunicazione delle informazioni, ovvero consiglia ad altri, sulla base di esse, il compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. Con la stessa pena è altresì punito chiunque, avendo ottenuto, direttamente o indirettamente, informazioni privilegiate dai soggetti indicati nel comma 1, compie taluno dei fatti descritti nella lettera a) del medesimo comma.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, per informazione privilegiata si intende un'informazione specifica di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, concernente strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, che, se resa pubblica, sarebbe idonea a influenzare sensibilmente il prezzo.

4. Nel caso di condanna o di applicazione della pena è sempre ordinata la confisca dei mezzi, anche finanziari, utilizzati per commettere il misfatto e dei beni che ne costituiscono il profitto, salvo che essi appartengano a persona estranea al misfatto.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni compiute per conto dello Stato per ragioni attinenti alla politica economica.".

Art. 11

1. Le pene possono essere aumentate di un grado quando i fatti sono commessi nell'esercizio di una attività economico professionale soggetta ad autorizzazione e abilitazione da parte delle competenti Autorità pubbliche.

2. Possono essere diminuite di un grado in ragione della modesta offensività del fatto o entità del profitto che è derivato.

Art. 12

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 305 e 305 bis del Codice Penale si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari negoziati o ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati sammarinesi o dei paesi dell'Unione Europea.

Art. 13

(Attività di accertamento)

1. La Divisione Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino compie gli atti di accertamento delle violazioni avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente nei confronti dei soggetti sottoposti alla sua vigilanza.

2. Al medesimo fine la Divisione Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino può inoltre:

a) richiedere notizie, dati o documenti a chiunque appaia informato sui fatti, stabilendo il termine per la relativa comunicazione;

b) procedere all'audizione di chiunque appaia informato sui fatti, redigendone processo verbale;

c) avvalersi della collaborazione delle Forze dell'ordine, degli Uffici della Pubblica Amministrazione ivi compresa l'amministrazione fiscale.

Art. 14

(Notizia di reato)

1. Il Commissario della Legge, quando ha notizia di taluno dei reati previsti all'articolo 305 ed all'articolo 305 bis del Codice Penale si avvale della Divisione Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

TITOLO IV

Disposizioni investigative particolari

Art. 15

1. Nell'ambito delle operazioni a carattere investigativo volte alla individuazione ed alla repressione dei misfatti previsti agli articoli 199 bis, 207 e 337 bis del Codice Penale ed all'acquisizione dei relativi elementi di prova, il Commissario della Legge può autorizzare il personale specializzato degli organi di Polizia ad effettuare operazioni sotto copertura, ad intervenire nell'attività di intermediazione, all'acquisto simulato di merci, materiali e cose che possono generare proventi illeciti, a prendere parte a qualsiasi iniziativa diretta a reprimere i misfatti previsti al presente comma.
2. In relazione alla acquisizione di prove mediante intercettazione delle comunicazioni sulle reti telematiche e di telefonia, sia fissa che mobile, il Congresso di Stato dovrà presentare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito progetto di legge che regolamenti tali fattispecie investigative e le relative procedure.
3. Nel caso previsto al comma 1 gli organi di Polizia devono comunicare immediatamente ed esclusivamente al Commissario della Legge l'esito delle attività svolte e non possono estrarre copie e duplicare atti relativi all'attività svolta, salvo espressa autorizzazione del Commissario della Legge. Le risultanze delle attività investigative di cui al comma 1 che riguardano terzi o comunque estranei ai fatti in indagine debbono essere distrutte non appena sia stata accertata la loro estraneità. La violazione delle presenti disposizioni, ovvero la divulgazione delle informazioni apprese nell'ambito delle esecuzioni degli incombenti di cui al comma 1, è punita con la prigionia di secondo grado, congiuntamente all'interdizione di secondo grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.
4. Il Commissario della Legge potrà differire la convalida del sequestro sino alla conclusione delle indagini ovvero ritardare l'emissione di mandati di carcerazione cautelare quando sia necessario acquisire rilevanti elementi probatori.
5. Le prove acquisite mediante le procedure previste dal presente articolo possono valere anche per il giudizio relativo a reati connessi a quelli contemplati dal primo comma del presente articolo.

Art. 16

1. Nell'ambito delle operazioni a carattere investigativo volte alla individuazione ed alla repressione dei misfatti previsti agli articoli 199 bis, 207 e 337 bis del Codice Penale ed all'acquisizione dei relativi elementi di prova, la Divisione Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino può, se sussistono gravi e convergenti indizi, bloccare ovvero congelare temporaneamente i capitali o altre risorse finanziarie o beni depositati presso gli intermediari bancari e finanziari sammarinesi di cui alle Leggi 12 febbraio 1986 n.21 e successive modifiche e 25 febbraio 1986 n.24, nonché qualsiasi rapporto o conto intrattenuto presso i medesimi intermediari. Entro quarantotto ore i superiori provvedimenti di blocco o congelamento temporaneo devono essere trasmessi al Commissario della Legge, il quale, entro le successive novantasei ore, se ne ricorrono i presupposti, provvede alla convalida ordinando la liberazione del blocco o congelamento temporaneo ovvero disponendo l'adozione della misura cautelare di sequestro. Entro il medesimo termine il provvedimento del Commissario della Legge deve essere notificato all'intermediario interessato ed alla Divisione Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. I termini di cui sopra devono essere osservati a pena di inefficacia della misura.

Art. 17

La Divisione Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino provvede ad effettuare le investigazioni finanziarie avvalendosi, previa autorizzazione del Commissario della Legge, anche della collaborazione delle Forze di Polizia che risponderanno direttamente alla Divisione Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino e, qualora riscontri che i fatti segnalati potrebbero costituire misfatto ai sensi della presente legge nonché dell'articolo 207 del Codice Penale, li segnala a sua volta al Tribunale Unico. Le segnalazioni per le quali non sono stati riscontrati fatti che potrebbero costituire misfatto ai sensi della citata legge nonché dell'articolo 207 del Codice Penale, sono archiviate direttamente dalla Divisione Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Art. 18

Sono abrogati l'articolo 3 e l'articolo 8, comma secondo, della Legge 15 dicembre 1998 n.123.

Art. 19

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 2 marzo 2004/1703 d.F.R

I Capitani Reggenti

Giovanni Lonfernini – Valeria Ciavatta

Il Segretario Di Stato

Per Gli Affari Interni

Loris Francini
